



COMUNE DI BORGO SAN LORENZO
PROVINCIA DI FIRENZE

REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 68 del 29.06.07



INDICE

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1	Finalità delle norme	pg.	1
Art. 2	Competenze del Servizio	pg.	1
Art. 3	Responsabilità	pg.	1
Art. 4	Atti a disposizione del pubblico	pg.	2
Art. 5	Semplificazione delle procedure	pg.	2
Art. 6	Servizi gratuiti e a pagamento	pg.	2

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 7	Denuncia dei decessi	pg.	3
Art. 8	Denuncia decessi accidentali o delittuosi	pg.	3
Art. 9	Denuncia della causa di morte	pg.	3
Art. 10	Comunicazione decessi dovuti a reati	pg.	3
Art. 11	Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali	pg.	3
Art. 12	Decesso di persona fuori della sua dimora	pg.	4
Art. 13	Medico necroscopo	pg.	4

CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 14	Autorizzazione alla sepoltura	pg.	4
Art. 15	Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria	pg.	4
Art. 16	Nati morti e prodotti abortivi	pg.	4

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17	Periodo di osservazione	pg.	5
Art. 18	Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente	pg.	5
Art. 19	Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo – diffusiva o per iniziato stato di putrefazione	pg.	5
Art. 20	Disposizioni della salma durante il periodo di Osservazione	pg.	5
Art. 21	Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radio attività	pg.	5
Art. 22	Deposito di osservazione	pg.	5
Art. 23	Trasporto salme al deposito di osservazione	pg.	5

CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 24	Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di Studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto Terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri	pg.	6
Art. 25	Deposizione del cadavere nel feretro	pg.	6
Art. 26	Reparti speciali nei cimiteri	pg.	6
Art. 27	Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri	pg.	6
Art. 28	Caratteristiche dei feretri per inumazione	pg.	6

Art. 29	Divieto di uso di materiale non biodegradabile	pg.	6
Art. 30	Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni	pg.	7
Art. 31	Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune	pg.	7
Art. 32	Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune	pg.	7
Art. 33	Chiusura del feretro per trasporto di salma	pg.	8
Art. 34	Fornitura dei feretri	pg.	8

CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35	Trasporto dei cadaveri	pg.	8
Art. 36	Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo – diffuse o portatrici di radio attività	pg.	9
Art. 37	Trasporto salme ad altro comune o all'estero	pg.	9
Art. 38	Autorizzazione al trasporto funebre	pg.	9
Art. 39	Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro comune	pg.	9
Art. 40	Autorizzazione al trasporto all'estero o dall'estero	pg.	9
Art. 41	Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo – diffuse	pg.	10
Art. 42	Trasporto di cadavere per cremazione e relativi ceneri	pg.	10
Art. 43	Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili	pg.	10
Art. 44	Autorizzazione per l'esercizio di Pompe Funebri	pg.	10
Art. 45	Divieti	pg.	11
Art. 46	Idoneità dei locali e dei veicoli	pg.	11
Art. 47	Incaricato del trasporto	pg.	11

CAPO VII CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO PER SEPOLTURA

Art. 48	Documenti di accompagnamento al cimitero per la sepoltura	pg.	11
Art. 49	Ricevimento cadaveri e resti mortali	pg.	11
Art. 50	Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni	pg.	12
Art. 51	Consegna registro	pg.	12
Art. 52	Divieto di riapertura del feretro	pg.	12

CAPO VIII ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 53	Camera mortuaria	pg.	12
Art. 54	Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte	pg.	12
Art. 55	Disposizione campi comuni	pg.	12
Art. 56	Sepolture distinte: natura e concessione	pg.	12
Art. 57	Segni funebri	pg.	13
Art. 58	Deposizione e coltivazione di fiori e arbusti sulle tombe	pg.	13

CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 59	Scavatura e utilizzazione delle fosse	pg.	13
Art. 60	Numerazione e individuazione delle fosse	pg.	14
Art. 61	Dimensione dei monumenti funebri. Fosse di inumazione	pg.	14
Art. 62	Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento	pg.	14
Art. 63	Fosse per inumazione. Dimensioni	pg.	14
Art. 64	Divieto do collocazione di più di un feretro in ogni fossa	pg.	14

Art. 65	Sistema di tumulazione	pg.	14
Art. 66	Casse per la tumulazione	pg.	15
Art. 67	Divieto di riapertura sepolture	pg.	15

CAPO X CREMAZIONE

Art. 68	Crematorio	pg.	15
Art. 69	Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione	pg.	15
Art. 70	Urne cinerarie	pg.	15

CAPO XI ESUMAZIONI E ESTUMULAZIONI

Art. 71	Esumazioni e estumulazioni. Carattere	pg.	16
Art. 72	Esumazioni ordinarie	pg.	16
Art. 73	Esumazioni straordinarie	pg.	16
Art. 74	Esumazioni straordinarie: limiti temporali	pg.	17
Art. 75	Estumulazioni ordinarie	pg.	17
Art. 76	Estumulazioni straordinarie	pg.	17
Art. 77	Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni	pg.	18
Art. 78	Oggetti da recuperare	pg.	18
Art. 79	Rifiuti cimiteriali	pg.	18
Art. 80	Sistemazione dei resti mortali	pg.	19

CAPO XII OSSARIO COMUNE

Art. 81	Ossario comune	pg.	19
---------	----------------	-----	----

CAPO XIII CONCESSIONI

Art. 82	Durata e decorrenza della concessione	pg.	19
Art. 83	Concessioni speciali gratuite	pg.	20
Art. 84	Concessioni per salme di caduti nei cimiteri civili	pg.	20
Art. 85	Limitazioni del diritto d'uso delle concessioni distinte	pg.	20
Art. 86	Contratto di concessione	pg.	20
Art. 87	Retrocessioni	pg.	20
Art. 88	Decadenza della concessione	pg.	21
Art. 89	Manutenzione sepolture private	pg.	21
Art. 90	Revoca delle concessioni	pg.	21
Art. 91	Area per la dispersione delle ceneri	pg.	21
Art. 92	Affidamento urna cineraria ai familiari	pg.	22

CAPO XVI SERVIZIO DEL CIMITERO – POLIZIA INTERNA

Art. 93	Custodia dei cimiteri	pg.	22
Art. 94	Orario di apertura dei cimiteri e ricevimento salme	pg.	22
Art. 95	Accesso alle imprese per l'esecuzione di lavori riguardanti le sepolture	pg.	22
Art. 96	Disciplina dell'ingresso nei cimiteri	pg.	23
Art. 97	Norme di comportamento	pg.	23
Art. 98	Pulizia interna	pg.	23

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99	Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni	pg.	23
Art. 100	Ordinanze del Sindaco	pg.	23
Art. 101	Abrogazione precedenti disposizioni	pg.	24



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

(Approvato con Delibera di consiglio Comunale n. del)

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità delle norme

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità alle disposizioni di cui al Titolo VI del T.U.LL.SS. 27.07.1934 e ss.mm.ii., al D.P.R. n. 285 del 10.09.1990 e ss.mm.ii., la Circolare del Ministero della Sanità n. 24/93, il D.M. del 30.03.1998, la Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la L. n. 26 del 28.02.2001, la L. n.130 del 30.03.2001 e s.m.i., e D.P.R. n. 254 del 15.07.2003, i servizi in ambito comunale relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli relativi:
 - alla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi;
 - ai trasporti e onoranze funebri;
 - alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi,
 - alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza;
 - alla costruzione di sepolcri privati, alla cremazione, al servizio illuminazione elettrica votiva;
 - alle norme di comportamento all'interno dei cimiteri e dei locali annessi.Ed in genere ad ogni diversa attività connessa con la cessazione della vita e la custodia delle salme.
2. Le presenti norme hanno efficacia generale per il territorio del Comune di Borgo San Lorenzo con sola esclusione del perimetro e ambito del Cimitero Privato dell'Arciconfraternita della Misericordia di Borgo San Lorenzo. Con la Arciconfraternita della Misericordia di Borgo San Lorenzo potranno essere stipulati appositi accordi per una maggiore omogeneità dei servizi.

Art. 2 Competenze del Servizio

1. Le funzioni di polizia mortuaria e le relative attribuzioni sono esercitate dal Sindaco, il quale si avvarrà, per lo scopo, del personale sanitario dell'A.S.L., dei medici necroscopi, degli operatori dei cimiteri, dei vigili municipali e di ogni altro dipendente assegnato, nella dotazione organica del Comune, al servizio stesso, nonché di personale esterno, anche tramite la Concessione di LL.PP. secondo quanto meglio specificato nel Codice degli Appalti, D.Lgs. 163/2006
2. La A.S.L. competente vigila e controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco i provvedimenti necessari per assicurarne il regolare servizio.

Art. 3 Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo per le persone e le cose, e non assume responsabilità per atti dannosi commessi da persone estranee al suo servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico utilizzati in modo difforme dal consentito.
2. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente che per fatto altrui, ne risponde secondo quanto previsto nel Titolo IX del Libro IV del Codice Civile, salvo che il fatto non abbia rilievi penali.
3. I soggetti privati che operano all'interno dei cimiteri comunali sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno dei cimiteri.

Art. 4 Atti a disposizione del pubblico

1. Presso l'Ufficio Cimiteriale è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. n. 285/90 che viene compilato cronologicamente dagli addetti, anche la fine di fornire informazioni sulle sepolture cimiteriali.
2. Sono inoltre tenuti ben visibili al pubblico nell'ufficio di cui al comma precedente:
 - l'orario di apertura e chiusura, per il cimitero del capoluogo, nonché la disciplina di ingresso e i divieti speciali;
 - copia del presente regolamento;
 - l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
 - l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
 - ogni altro atto o documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della L. 241/90 e s.m.i.

Art. 5 Semplificazioni delle Procedure

1. Il responsabile incaricato dal Sindaco alla organizzazione e al regolare funzionamento dei Servizi Cimiteriali e Funerari, oltre che far rispettare le disposizioni del presente regolamento e della normativa e disposizioni cogenti in materia, adotterà nell'ambito delle norme vigenti, tutte le possibili soluzioni atte a garantire un veloce espletamento delle pratiche con l'utilizzo dell'auto dichiarazione e dell'auto certificazione, di spedizioni al domicilio del cittadino, ovvero anche attraverso l'uso di internet, non solo per fornire indicazioni sul servizio, ma anche per consentire l'esecuzione di richieste, prenotazioni, reclami, ovvero pagamenti dei servizi stessi. A tale obiettivo sono obbligati anche eventuali Concessionari di gestioni e/o servizi cimiteriali.
2. Il Responsabile curerà la verifica delle notizie pervenute con la procedure dell'autocertificazione e auto dichiarazione con metodicità e periodicità anche attraverso a verifiche a campione. Dovranno essere puntualmente e prontamente sanzionati gli illeciti e le dichiarazioni mendaci, ai termini di legge.

Art. 6 Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti tutti i servizi cimiteriali e funerari di interesse pubblico, indispensabili, esplicitamente dichiarati gratuiti dalla legge e specificati inoltre dal presente Regolamento.
2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:
 - a. La visita necroscopica;
 - b. Il servizio di osservazione dei cadaveri;
 - c. Il recupero e il relativo trasporto di salme di persone decedute sulla pubblica via o, per accidente, anche in luogo privato, all'obitorio o al deposito di osservazione come individuato dal Sindaco in accordo con la A.S.L.
 - d. La fornitura con le operazioni connesse del feretro, la cremazione o l'inumazione di salme di persone indigenti ovvero se esistenti, di familiari o aventi titolo che non risultino in grado di sostenere la spesa, seguite dai servizi sociali, previa richiesta di funerale gratuito da parte dei suddetti servizi, sempre che non vi siano persone od enti che si facciano carico della spesa;
 - e. La deposizione delle ossa nell'ossario comune;
3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe che sono stabilite con atto dalla Giunta Comunale, sulla base delle norme vigenti.
4. L'individuazione dei servizi gratuiti o a pagamento indicati dal Presente Regolamento, può essere modificata solo dal Consiglio Comunale.
5. Sulla scelta dei servizi compresi nel presente Regolamento vale la volontà del defunto ove la stessa sia stata espressa in modo evidente ed incontrovertibile.
6. In assenza di elementi che facciano intendere la volontà del defunto vale la volontà dei seguenti soggetti in ordine di priorità:
 - a. il coniuge non separato o divorziato;
 - b. i figli;
 - c. i genitori;
 - d. altri eredi legittimi in ordine di asse ereditario.
7. In caso di dubbi sulla volontà prevalente, deciderà il Sindaco o suo delegato con atto motivato.

CAPO II DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE E ACCERTAMENTO DEI DECESSI

Art. 7 Denuncia dei decessi

1. La dichiarazione di morte è fatta non oltre le ventiquattro ore dal decesso all'ufficiale dello stato civile del luogo dove questa è avvenuta o, nel caso in cui tale luogo si ignori, del luogo dove il cadavere è stato deposto.
2. La dichiarazione è fatta da uno dei congiunti o da una persona convivente con il defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso.
3. In caso di morte in ospedale, casa di cura o di riposo, collegio, istituto o qualsiasi altro stabilimento, il direttore o chi ne è stato delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso di morte, nel termine fissato dal comma 1, all'ufficiale dello stato civile.
4. Quando al momento della dichiarazione di nascita il bambino non è vivo, il dichiarante deve far conoscere se il bambino è nato morto o è morto posteriormente alla nascita. Tali circostanze devono essere comprovate dal dichiarante con certificato medico.
5. L'ufficiale dello stato civile forma il solo atto di nascita se il bambino è nato morto e fa risultare ciò nell'atto stesso; egli forma anche quello di morte, se il bambino è morto posteriormente alla nascita.
2. All'atto della denuncia dovranno essere fornite all'Ufficiale dello Stato Civile tutte le indicazioni stabilite dal D.P.R. 396 del 2000 e da quanto definito dall'ordinamento dello stato Civile vigente.

Art. 8 Denuncia decessi accidentali o delittuosi

1. Chiunque ha per primo notizia di un decesso naturale o accidentale o delittuoso, avvenuto in persona priva di assistenza è tenuto ad informare l'autorità municipale o di pubblica sicurezza, aggiungendo tutte quelle notizie, a sua conoscenza, che potessero giovare a stabilire la causa della morte e l'identità del defunto.

Art. 9 Denuncia della causa di morte

1. Indipendentemente dalla denuncia di cui ai precedenti articoli 7 e 8, i medici, per ogni caso di morte di persona da loro assistita, devono denunciare al Sindaco, entro 24 ore dall'accertamento del decesso, su apposita scheda di morte, stabilita dal Ministero della Sanità, d'intesa con l'Istituto nazionale di Statistica, fornita gratuitamente dal Comune, la malattia che, a loro giudizio, ne sarebbe stata la causa.
2. Nel caso di decesso senza assistenza medica, la denuncia della presunta causa di morte è fatta dal medico necroscopo.
3. Sono comunque tenuti ad effettuare la denuncia della causa di morte anche i medici incaricati di eseguire autopsie disposte dall'autorità giudiziaria o a scopo di riscontro diagnostico.
4. Nel caso di morte di persona cui siano stati somministrati nuclidi radioattivi, la denuncia della causa di morte deve contenere le indicazioni previste dalla normativa vigente.
5. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.
6. A cura del Comune, presso l'Unità Sanitaria Locale, dovrà essere conservato e tenuto aggiornato un registro con l'elenco dei deceduti nell'anno e la relativa causa di morte.

Art. 10 Comunicazione decessi dovuti a reati

1. Fermo restando per i sanitari l'obbligo di cui all'art. 365 del Codice Penale, ove dalla scheda di morte risulti o sorga comunque il sospetto che la morte sia dovuta a reato, il Sindaco deve darne immediatamente comunicazione all'Autorità Giudiziaria ed a quella di Pubblica Sicurezza.

Art. 11 Rinvenimento di parti di cadavere o resti mortali

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informarne immediatamente il Sindaco, il quale ne dà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza e all'A.S.L. competente per territorio.
2. Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'A.S.L. incarica dell'esame del materiale rinvenuto il medico necroscopo e comunica i risultati degli accertamenti eseguiti al Sindaco e alla stessa autorità perché questa rilasci il nulla osta per la sepoltura.

Art. 12 Decesso di persona fuori della sua dimora

1. Qualora la morte di una persona avvenga fuori dalla sua dimora e i parenti chiedano di trasportarvela, il Sindaco, può consentire la rimozione ed il trasporto, salvo il preventivo nulla osta dell'Autorità Giudiziaria, ove occorra e semprechè il luogo di destinazione si trovi nel territorio del Comune.
2. In casi speciali può autorizzare il trasporto in sede diversa dal domicilio del defunto.
3. Il trasporto deve essere effettuato con carro funebre e con le cautele disposte dal Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L., anche per il regolare rispetto del periodo di osservazione.

Art. 13 Medico necroscopo

1. I medici necroscopi dipendono dall'U.F. Medicina Legale.
2. Negli ospedali le funzioni di medico necroscopo è svolta dal direttore sanitario o da un medico da lui delegato.
3. I medici necroscopi dipendono per tale attività dal coordinatore sanitario dell'unità sanitaria locale che ha provveduto alla loro nomina ed a lui riferiscono sull'espletamento del servizio, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 365 del Codice Penale.
4. Il medico necroscopo ha il compito di accertare la morte, redigendo l'apposito certificato previsto dal citato articolo 141.
5. La visita del medico necroscopo deve essere effettuata non prima di 15 ore dal decesso, salvo i casi previsti dagli articoli 8, 9 e 10 del D.P.R. del 10 settembre 1990, n. 285, e comunque non dopo le 30 ore.

CAPO III AUTORIZZAZIONE AL SEPPELLIMENTO

Art. 14 Autorizzazione alla sepoltura

1. L'Ufficiale dello Stato Civile non può autorizzare la sepoltura di un cadavere se non sono trascorse ventiquattro ore dalla morte, salvo i casi espressi nei regolamenti speciali e ove non si sia accertato della morte per mezzo del medico necroscopo, il quale deve rilasciare un certificato scritto della visita fatta, possibilmente su apposito modulo fornito gratuitamente dal Comune.

Art. 15 Nulla Osta dell'Autorità Giudiziaria

1. L'autorizzazione alla sepoltura di cadavere è subordinata al nulla osta dell'Autorità Giudiziaria nei casi di morte non naturale o dovuta a causa delittuosa e nel caso in cui si tratti di sepoltura di cadavere od ossa umane.

Art. 16 Nati morti e prodotti abortivi

1. Per i nati morti, fermo restando le disposizioni dell'ordinamento dello stato civile vigente, si seguono le disposizioni stabilite negli articoli precedenti.
2. Per la sepoltura dei prodotti abortivi di presunta età di gestazione dalle 20 alla 28 settimane complete e dei feti che abbiano presumibilmente compiuto 28 settimane di età intrauterina e che all'ufficiale dello stato civile non siano stati dichiarati come morti, i permessi di trasporto e di seppellimento sono rilasciati dall'A.S.L.
3. A richiesta dei genitori, nei cimiteri potranno essere raccolti con la stessa procedura anche i prodotti del concepimento di presunta età inferiore alle 20 settimane.
4. Nei casi previsti dai due commi precedenti, i parenti o chi per essi sono tenuti a presentare, entro 24 ore dall'espulsione o estrazione del feto, domanda di seppellimento all'A.S.L., accompagnata da certificato medico che indichi la presunta età di gestazione ed il peso del feto.

CAPO IV OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 17 Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto a autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifero, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione, maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di un elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a venti minuti, primi, fatte salve le disposizioni di cui alla L. 91/99 e successive modifiche.

Art. 18 Periodo di osservazione nei casi di morte improvvisa o apparente

1. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

Art. 19 Periodo di osservazione nei casi di morte per malattia infettivo – diffusiva o per iniziato stato di putrefazione

1. Nei casi in cui la morte sia dovuta a malattia infettivo – diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato, il Sindaco può ridurre il tempo di osservazione a meno di 24 ore

Art. 20 Disposizioni della salma durante il periodo di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nei casi di deceduti per malattia infettivo – diffusiva il direttore dell'U.O. Igiene pubblica territorialmente competente o suo delegato adotta le misure cautelative necessarie.

Art. 21 Prescrizioni per osservazione di cadavere portatore di radioattività

1. Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve avere luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dalla A.S.L. competente, in relazione agli elementi risultanti dal certificato di morte di cui alla normativa vigente.

Art. 22 Deposito di osservazione

1. Durante il periodo di osservazione le salme possono essere tenute nell'abitazione, vegliate a cura della famiglia.
2. Nella Cappella/nell'obitorio posta/o, si dovranno ricevere, per il prescritto periodo di osservazione, le salme delle persone:
 - a. morte in abitazioni non adatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il periodo di osservazione;
 - b. morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
 - c. ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.
3. Il Comune potrà utilizzare eventuali depositi di osservazione ed obitori anche presso l'ospedale ed altri istituti sanitari, ovvero presso altra congrua ubicazione su conforme parere del Responsabile dell'U.O. di igiene Pubblica o suo delegato.

Art. 23 Trasporto salme al deposito di osservazione

1. Il trasporto delle salme al deposito di osservazione deve essere effettuato in modo da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita.
2. Esso sarà eseguito a cura del Comune a meno che la famiglia non vi provveda direttamente.

CAPO V SEPOLTURA DEI CADAVERI

Art. 24 Riscontro diagnostico – Rilascio cadaveri a scopo di studio – Prelievo di parti di cadavere per trapianto terapeutico – Autopsie – Trattamenti per la conservazione dei cadaveri

1. Per il riscontro diagnostico sulle cause di morte, per il rilascio di cadaveri a scopo di studio, per il prelievo di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico e per le autopsie e i trattamenti per la conservazione dei cadaveri, si fa rinvio agli articoli da 37 a 48 del Regolamento di polizia Mortuaria, approvato con D.P.R. 285/90, alle norme in detti articoli richiamate ed ad ogni altra vigente in materia.

Art. 25 Deposizione del cadavere nel feretro

1. Salvo quanto previsto dal successivo articolo 26, nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro con le caratteristiche di cui agli articoli 30 e 75 del D.P.R. n. 285/90
2. La salma deposta nel feretro deve essere vestita o decentemente avvolta in lenzuola.
3. Le salme destinate all'inumazione devono essere rivestite con abiti o lenzuola in tessuto biodegradabile. Si raccomanda di eliminare qualsiasi altro oggetto non degradabile.
4. Ogni feretro non può contenere più di un cadavere. Madre e neonato morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, possono essere chiusi in uno stesso feretro.
5. Se la morte è dovuta a malattia infettiva – diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
6. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei servizi di igiene pubblica dell'A.S.L. detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 26 Reparti speciali nei cimiteri

1. A norma dell'articolo 100 del D.P.R. n. 285/90 nei cimiteri comunali possono essere istituiti reparti speciali e separati destinati a persone professanti un culto diverso da quello cattolico.
2. La sepoltura, in tal caso, non è consentita senza il parere della Comunità Religiosa.

Art. 27 Inumazioni in reparti speciali entro i cimiteri

1. Nei reparti speciali previsti dall'art. 100 del D.P.R. n. 285/90 per la sepoltura di persone di culto diverso da quello cattolico, per i culti religiosi che lo prevedono espressamente, è consentita, come indicato anche dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 10/98, la inumazione del cadavere avvolto unicamente in un lenzuolo di cotone.
2. Per il trasporto funebre è d'obbligo l'uso della cassa di legno o, nei casi stabiliti la duplice cassa di legno e zinco.

Art. 28 Caratteristiche dei feretri per inumazione

1. I feretri da deporre nelle fosse ad inumazione devono essere di legno e lo spessore delle tavole non può essere inferiore a cm. 2
2. Le tavole del fondo, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro congiunte con collante di sicura e duratura presa.
3. Il fondo sarà congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
4. Il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 cm.
5. Le pareti laterali della cassa dovranno essere saldamente congiunte tra loro con buon mastice.
6. Ogni cassa porterà il timbro, con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore.
7. Sul coperchio di ogni feretro è sempre d'obbligo applicare apposita piastrina di idoneo materiale recante impressi, in modo indelebile, il nome e il cognome della salma o dei resti contenuti, e le date di nascita e di morte. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Art. 29 Divieto di uso di materiale non biodegradabile

1. Per le inumazioni non è consentito l'uso di casse di metallo o di altro materiale non biodegradabile.

2. l'Impiego di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere autorizzato caso per caso, con decreto del Ministero della Sanità, sentito il consiglio Superiore della Sanità.
3. E' altresì vietato, per le inumazioni, l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse.
4. Qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune, per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa le inumazioni potranno essere eseguite solo se la cassa metallica sia posta all'esterno.

Art. 30 Estensioni e limitazioni all'uso di feretri per inumazioni.

1. Per il trasporto da un comune ad un altro comune che disti non più di 100 Km., salvo che si tratti di morti per malattie infettive – diffuse e sempre che il trasporto del luogo di deposito della salma al cimitero, possa farsi direttamente e con idoneo carro funebre, si impiega la sola cassa di legno
2. Le prescrizioni stesse, peraltro, non sono applicabili per i morti di malattie infettive – diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, i quali devono essere deposti in casse aventi le caratteristiche di cui all'articolo seguente.

Art. 31 Caratteristiche feretri per tumulazioni e per trasporti fuori comune

1. Le salme destinate alla tumulazione od al trasporto all'estero o ad altro o da altro comune, salvo quanto previsto al primo comma dell'articolo precedente, devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di tavole di legno massiccio, l'altra di metallo.
2. La cassa metallica, o che racchiuda la cassa di legno, o che sia da questa racchiusa, deve essere ermeticamente chiusa mediante saldatura e tra le due casse, al fondo deve essere interposto uno strato di torba polverizzata o di segatura di legno o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, riconosciuto idoneo.
3. Le saldature devono essere continue ed estese su tutta la periferia della superficie di contatto degli elementi da saldare.
4. Lo spessore di lamiera delle cassa metallica non deve essere inferiore a mm. 0,660 se di zinco e mm. 1,5 se di piombo.
5. lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a mm. 25. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra.
6. Il fondo della cassa dovrà essere formato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della larghezza, tra loro congiunte saldamente con collante di sicura e duratura presa.
7. Il coperchio della cassa dovrà essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza.
8. Nel caso che il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole in un solo pezzo nel senso della lunghezza.
9. Le parti laterali della cassa, comprese tra il fondo ed il coperchio, dovranno essere formate da una o più tavole di un sol pezzo nel senso della lunghezza, congiunte tra loro nel senso della larghezza con le stesse modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali saranno parimenti saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa.
10. il coperchio sarà congiunto alla pareti laterali mediante viti disposte di 20 cm in 20 cm. Il fondo sarà congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 cm. in 20 cm. ed assicurato con buon mastice.
11. La cassa così confezionata sarà cerchiata con liste di lamiera di ferro, larghe non meno di 2 cm., distanti l'una dall'altra non più di 50 cm., saldamente fissate con chiodi o viti. Tale cerchiatura non è necessaria in presenza di valvole
12. sia la cassa di legno sia quella di metallo devono portare impresso ben visibile sulla parte esterna del coperchio, il marchio di fabbrica con le indicazioni della ditta costruttrice.

Art. 32 Feretri speciali per trasporto di salma in altro comune

1. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare, per i trasporti di salma da Comune a Comune, l'uso per le casse di materiali di versi da quelli previsti dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, prescrivendo le caratteristiche che essi devono possedere al fine di assicurare la resistenza meccanica e l'impermeabilità del feretro.

Art. 33 Chiusura del feretro per trasporto di salma

1. La chiusura del feretro è svolta direttamente dal personale delle imprese Funebri che provvederanno, per ciascuna operazione alla redazione di auto dichiarazione (auto certificazione ai sensi di legge) della sua esecuzione alla regola dell'arte con materiali e modalità idonee e previste dal DPR n. 285/90 e s.m.i. e sue circolari del Ministero della Salute: tale dichiarazione in copia originale deve essere allegata ai documenti del defunto da consegnare all'ingresso della salma nel cimitero di destinazione.
2. In particolare, per il trasporto di salma in altro comune, dette imprese dovranno sottoscrivere una apposita dichiarazione dalla quale risulti che le operazioni di chiusura della salma e confezionamento del feretro sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge (anche in merito ad eventuale trattamento conservativo della salma stessa) e che la cassa o le casse risultano conformi alle norme contenute nei precedenti articoli 28, 29 e 31 del presente regolamento.
3. Tale dichiarazione deve essere allegata, quale parte integrante, all'autorizzazione del Sindaco al trasporto del cadavere ed essere consegnata al custode del cimitero.

Art. 34 Fornitura dei feretri

1. Le casse e cofani mortuari destinati all'inumazione ed alla tumulazione, come pure cassette in zinco per resti ossei, casse per resti mortali, urne cinerarie sono fornite dalle Imprese di Pompe Funebri private, ovvero dal Gestore di parte o dell'intera attività cimiteriale.
2. I servizi cimiteriali comunali hanno il compito di svolgere un controllo periodico a campione sui prezzi dei feretri tra le varie tipologie più diffuse nell'uso locale, al fine di relazionare puntualmente al Sindaco entro il 30 settembre di ogni anno, affinché questi, nel caso, possa provvedere ad attivare azioni di calmieramento dei prezzi/tariffe dei feretri nel mercato locale.
3. Il comune fornisce gratuitamente la cassa per l'inumazione e la cremazione, per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose, " indigenti " o per le quali vi sia disinteresse da parte dei familiari.
4. Lo stato di indigenza o di bisogno è dichiarato dal responsabile dell'U.O. Servizi Sociali, in base alle informazioni assunte sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.
5. A tal fine il Comune stipulerà una convenzione con una impresa funebre operante sul territorio. Tale servizio comprenderà la concessione gratuita del feretro, del carro funebre e del personale di servizio.

CAPO VI TRASPORTO DEI CADAVERI

Art. 35 Trasporto dei cadaveri

1. Il trasporto comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo strettamente necessario ad officiare il rito civile o religioso, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta, seguendo il percorso più breve.
2. nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Sindaco.
3. I trasporti funebri sono effettuati in ore fisse antimeridiane e pomeridiane stabile con ordinanza sindacale.
4. Il trasporto funebre deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio.
5. La A.S.L. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme e propone al Sindaco i provvedimenti necessari ad assicurare la regolarità del servizio stesso.
6. Nel territorio del comune il servizio di trasporti funebri è svolto da imprese di Pompe Funebri e non è assoggettato al diritto di privativa, per quanto stabilito dall'art. 112 del T.U. 267/2000. Le Imprese di Pompe Funebri che risultino in possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento in relazione a tale servizio, possono esercitare il trasporto purchè in possesso della prescritta autorizzazione.
7. I mezzi impiegati per il trasporto funebre dovranno essere muniti di autorizzazione rilasciata dal Sindaco del Comune ove ha sede l'impresa funebre, che ne accerti l'idoneità allo scopo, su parere conforme del competente servizio sanitario.
8. L'autorizzazione deve essere conservata sul mezzo.
9. In considerazione delle caratteristiche di pubblico servizio ed in virtù della propria potestà amministrativa e regolamentare, l'Amministrazione Comunale mantiene il controllo e la disciplina del servizio.

Art. 36 Onoranze funebri a persone decedute per malattie infettivo – diffusive o portatrici di radio attività

1. Fermo rimanendo quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 25, è consentito rendere le estreme onoranze a persone decedute a causa di una delle malattie infettivo – diffusive compresa nell'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, sotto l'osservanza delle prescrizioni che impartirà in merito il Servizio di Igiene pubblica dell' A.S.L., salvo che questi non vieti nella contingenza di manifestazione epidemica della malattia che ha causato la morte.
2. Se dalla denuncia della causa di morte risulta che il cadavere è portatore di radioattività, il Servizio di Igiene pubblica dell'A.S.L. impartirà le necessarie misure protettive per il trasporto, il trattamento e la destinazione della salma, al fine di evitare la contaminazione ambientale

Art. 37 Trasporto salme ad altro Comune o all'estero

1. Il trattamento antiputrefattivo, previsto dall'art. 32 del D.P.R: 285/90 viene effettuato solo:
 - a) In caso di trasporto da comune a comune con distanza superiore ai 100 km.;
 - b) Quando il trasporto abbia inizio dopo 48 ore dal decesso;
 - c) Per il trasporto delle salme fuori comune, all'estero e viceversa, nei mesi di aprile, maggio, giugno, luglio, agosto e settembre, indipendentemente dalla distanza, fermo restando le disposizioni presenti nelle altre regioni, nelle usl e nei comuni di ricevimento la salma.
2. Tale trattamento è eseguito dal personale tecnico incaricato, dopo che sia trascorso l'eventuale periodo di osservazione.
3. Stesso provvedimento deve essere adottato in qualsiasi periodo dell'anno per le salme che devono essere trasportate in località che, con il mezzo di trasporto prescelto, si raggiungano dopo 24 ore, oppure quando il trasporto venga eseguito trascorse le 48 ore dal decesso.
4. Le prescrizioni del presente articolo non si applicano ai cadaveri sottoposti a trattamento di imbalsamazione.

Art. 38 Autorizzazione al trasporto funebre

1. L'autorizzazione al trasporto funebre è rilasciata dal Sindaco del luogo dove è avvenuto il decesso o dai suoi incaricati alla firma scegliendoli tra il personale dell'Amministrazione Pubblica.
2. Il Sindaco o chi per lui, è altresì competente ad autorizzare il trasporto funebre dal deposito di osservazione od obitorio (anche se situati fuori dal proprio Comune) al luogo di sepoltura.
3. Nel caso in cui la morte sia avvenuta per malattia infettiva – diffusiva o la salma sia stata trattata di recente con terapia con radionuclidi, dovrà essere presentato il certificato con l'indicazione delle prescrizioni rilasciato dal dirigente del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

Art. 39 Autorizzazione al trasporto fuori del cimitero o in altro comune

1. Il trasporto di un cadavere, entro l'ambito del comune, in luogo diverso dal Cimitero o fuori dal comune, è autorizzato dal Sindaco secondo le prescrizioni stabilite negli articoli del presente capo VI.
2. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del comune dove deve avvenire il seppellimento.
3. Qualora sia richiesta la sosta della salma in altri comuni intermedi, per il tributo di speciali onoranze, tale autorizzazione dovrà essere comunicata anche ai Sindaci di questi comuni.
4. Se il trasporto della salma avviene per ferrovia, su nave o per aereo, l'autorizzazione anzidetta deve rimanere in consegna al vettore.

Art. 40 Autorizzazione al trasporto all'estero o dall'estero.

1. Il trasporto di salme dall'estero o per l'estero ha una disciplina diversa in relazione al fatto che si tratti di stato aderente, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.02.1937 approvata e resa esecutiva con R.D. 1.07.1937, n. 1379. In questo caso, in conformità con quanto disposto dall'art. 27 del D.P.R. n. 285/90, la salma deve essere accompagnata dal passaporto mortuario rilasciato dal Comune, per le salme da estradare, o dalla competente autorità dello stato estero, per le salme da introdurre nel territorio nazionale.
2. Qualora lo stato non sia aderente alla Convenzione di Berlino, per l'introduzione nel territorio nazionale di una salma, deve presentarsi all'autorità consolare italiana apposita domanda secondo quanto stabilito dall'art. 28 del D.P.R. 285/90; per l'estradizione di una salma verso stato non aderente alla convenzione, la domanda deve rivolgersi al Comune in cui si trova la salma, in

conformità all'art. 29 del D.P.R. 285/90. in entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni dell'art. 25 del D.P.R. 285/90.

3. Si fa comunque riferimento cogente, per quanto non in contrasto con la normativa sopra indicata, quindi per l'intero presente articolo, a quanto disposto dalla Delibera della Regione Toscana n. 599 del 10.06.2002.

Art. 41 Autorizzazione al trasporto di cadaveri di persone decedute per malattie infettivo – diffuse.

1. Per i morti di malattie infettivo – diffuse, di cui all'apposito elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, l'autorizzazione al trasporto può essere data soltanto quando risulti accertato che il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, è stato composto nella duplice cassa, prevista dall'art. 31 e dall'art. 36.
2. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai trasporti dei cadaveri da e per l'estero, quando la morte sia dovuta ad una delle malattie infettivo – diffuse di cui all'elenco previsto dal precedente comma.

Art. 42 Trasporto di cadavere per cremazione e relativi cenere

1. Il trasporto di un cadavere da comune a comune per essere cremato ed il trasporto delle risultanti cenere al luogo del loro definitivo deposito sono autorizzati con un unico provvedimento dal Sindaco del comune nella cui circoscrizione è avvenuto il decesso.

Art. 43 Trasporto ossa umane e resti mortali assimilabili

1. Il trasporto di ossa umane e di resti mortali assimilabili non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto delle salme e può essere eseguito anche dai familiari richiedenti con propri mezzi, senza ricorso ai carri funebri.
2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili entro l'ambito del comune in luogo diverso dal cimitero o fuori dal comune è autorizzato dal Sindaco previa domanda dei familiari o dell'Impresa Funebre incaricata del trasporto.
3. L'autorizzazione è rilasciata sulla base dei seguenti documenti:
 - a. Copia del permesso di seppellimento rilasciato dall'Ufficiale dello Stato Civile;
 - b. Dichiarazione dei familiari o dell'Impresa Funebre incaricata del trasporto con la quale si attesti, assumendone piena responsabilità ad ogni effetto di legge, che per le operazioni di incassatura dei resti mortali sono state osservate le vigenti prescrizioni di legge e le disposizioni di cui al presente regolamento.
4. L'autorizzazione è comunicata al Sindaco del comune in cui deve avvenire il seppellimento.
5. Le ossa umane e resti mortali assimilabili debbono essere in ogni caso raccolti in cassetta di zinco, di spessore non inferiore a mm. 0,660, saldata a fuoco, portante il nome ed il cognome del defunto.
6. Se le ossa e i resti umani assimilabili provengono da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartenevano, la cassetta dovrà recare l'indicazione del luogo e della data in cui sono stati rinvenuti.
7. Se il trasporto di cenere o resti mortali completamente mineralizzati è da o per stato estero aderente alla Convenzione Internazionale di Berlino, la competenza circa l'autorizzazione spetta al Sindaco, qualora si tratti di stati non aderenti alla convenzione suddetta, all'Autorità Consolare all'estero o al Prefetto ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.P.R. 285/90 .

Art. 44 Autorizzazioni per l'esercizio di Pompe Funebri

1. Le imprese di pompe funebri private, qualora intendano vendere cofani od altri articoli funerari, devono munirsi della prescritta autorizzazione commerciale di cui alla legge 11.06.1971, n.426, fermo restando l'obbligo della licenza di cui all'art. 115 del T.U.L.P.S approvato con R.D. 18.06.1931, n. 773.
2. A richiesta dei "dolenti", le imprese di cui al precedente comma, possono:
 - a. Espletare, a titolo di mediazione, affari o pratiche amministrative sia presso gli uffici del Comune sia presso le parrocchie o enti di culto;
 - b. Fornire feretri e accessori relativi;
 - c. Occuparsi della salma e/o del trasporto in o da altri comuni.

Art. 45 Divieti

1. Le imprese di onoranze funebri non possono:
 - a. Offrire i propri servizi e forniture al domicilio dei defunti o presso l'ospedale, case di cura, ecc., e, comunque, accaparrarsi i servizi in modo molesto ed inopportuno, ricorrendo a sistemi e metodi che adombrino sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura o degli uffici pubblici;
 - b. Esigere onorari sproporzionati alla entità del servizio; a tal fine nei negozi di vendita e/o nella sede di agenzie di affari o di trasporti funebri, dovranno essere chiaramente esposti tutti i prezzi di vendita di beni e servizi offerti: di questi ultimi dovrà, inoltre, esporsi la relativa tabella descrittiva;
 - c. Sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
 - d. Esporre, alla vista del pubblico, casse ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
 - e. Utilizzare per i trasporti fuori comune e per i riti funebri personale non in regola con il Contratto Nazionale di Lavoro.
2. I titolari e i dipendenti delle imprese non possono trattenersi negli uffici, nei locali del comune e nei cimiteri oltre il tempo necessario per svolgere gli incarichi loro affidati, allo scopo di offrire prestazioni.

Art. 46 Idoneità dei locali e dei veicoli

1. le imprese di pompe funebri devono uniformarsi, per quanto riguarda i locali ed i mezzi di trasporto, alle disposizioni di legge e regolamentari in materia.

Art. 47 Incaricato del trasporto

1. E' incaricato del trasporto funebre il dipendente o persona fisica o ditta a ciò commissionata da un'impresa di cui agli articoli precedenti o da ente pubblico, che svolge il servizio secondo una delle forme di gestione di cui al D.Lgs. 267/2000.
2. L'incaricato data la peculiarità del trasporto di salme, è da considerarsi come incaricato di un pubblico servizio ai sensi dell'art. 358 C.P., così come modificato dalla Legge 26.04.1990, n. 86.

CAPO VII

CONSEGNA CADAVERI AL CIMITERO PER SEPOLTURA

Art. 48 Documenti di accompagnamento al cimitero per la sepoltura

1. Nessuna salma può essere ricevuta se non sia accompagnata dall'autorizzazione al trasporto rilasciata dal Sindaco e non può essere inumata o tumulata senza il permesso di seppellimento, rilasciato dall'ufficiale dello stato civile.
2. Tali documenti devono essere consegnati agli operatori dei cimiteri.

Art. 49 Ricevimento cadaveri e resti mortali

1. Nei cimiteri devono essere ricevuti, quando non venga richiesta altra destinazione:
 - a. I cadaveri delle persone morte nel territorio del comune, qualunque ne fosse in vita la residenza;
 - b. I cadaveri delle persone morte fuori del territorio del comune, ma aventi in esso, in vita, la residenza;
 - c. I cadaveri delle persone non domiciliate in vita nel Comune e morte fuori di esso ma che abbiano avuto nel passato la residenza nel comune o abbiano parenti entro il 2° grado ivi residenti;
 - d. I cadaveri delle persone non residenti in vita nel comune e morte fuori di esso, ma aventi diritto al seppellimento in una sepoltura distinta esistente in uno dei cimiteri del comune;
 - e. I cadaveri delle persone non autosufficienti, ricoverate in residenze protette e che hanno perciò perduta la residenza nel comune di Borgo San Lorenzo, nel quale dimoravano precedentemente il ricovero;
 - f. I nati morti e i prodotti del concepimento di genitori residenti nel comune di cui all'art. 16 del presente regolamento;
 - g. I resti ossei e le ceneri per i quali i familiari, residenti nel comune di Borgo San Lorenzo, facciano richiesta.

Art. 50 Registro annuale delle inumazioni e tumulazioni.

1. Tutti i cimiteri devono assicurare un servizio di custodia.
2. I documenti di cui all'articolo 38 devono essere consegnati al responsabile del servizio dall'operatore cimiteriale.
3. Lo stesso responsabile iscrive giornalmente sopra apposito registro, vidimato dal Sindaco, in doppio esemplare:
 - a. Le inumazioni che vengono eseguite, precisando il nome, il cognome, luogo e data di nascita del defunto, secondo quanto risulta dall'atto di autorizzazione di cui all'art. 14, l'anno, il giorno e l'ora dell'inumazione, il numero di riconoscimento della sepoltura ed il numero d'ordine del permesso di seppellimento;
 - b. Le generalità delle persone, come sopra, delle persone i cui cadaveri vengono tumulati, con indicazione della sepoltura dove sono stati deposti;
 - c. Qualsiasi variazione avvenuta in seguito a esumazione, estumulazione, trasporto di cadaveri o di ceneri o di resti ossei;
 - d. In alternativa i registri possono essere tenuti su supporto informatico da prodursi in forma cartacea secondo quanto disposto dall'art. 51 che segue.

Art. 51 Consegna registro.

1. I registri, indicati nell'articolo precedente, debbono essere presentati ad ogni richiesta degli organi di controllo. Un'esemplare dei medesimi deve essere consegnato ad ogni fine di anno all'archivio comunale, rimanendo l'altro presso il servizio di custodia.

Art. 52 Divieto di riapertura del feretro

1. Avvenuta la consegna del feretro al custode, non sarà più permesso di togliere il coperchio, se non per ordine o autorizzazione dell'autorità giudiziaria.

CAPO VIII ASSETTO DEL CIMITERO

Art. 53 Camera mortuaria

1. Nei cimiteri del nostro comune fungerà da camera mortuaria, per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento, la Cappella stessa del cimitero, provvoluta di appositi arredi per la disposizione dei feretri e dei mezzi idonei per avvertire eventuali manifestazioni di vita.

Art. 54 Divisione del cimitero in campi comuni e per sepolture distinte

1. Il cimitero è suddiviso in aree per sepolture comuni con il sistema della sola inumazione decennale ed in aree per sepolture distinte.
2. Sono comuni le sepolture per inumazione, della durata legale di dieci anni dal giorno del seppellimento.
3. Sono distinte le sepolture diverse dalle comuni decennali, per maggiore durata.

Art. 55 Disposizione campi comuni

1. Le aree destinate alle sepolture comuni sono suddivise in riquadri possibilmente simmetricamente ai muri di cinta ed ai viali interni di comunicazione.
2. Uno o più di tali riquadri è destinato per l'inumazione di salme di fanciulli di età inferiore ai dieci anni.

Art. 56 Sepolture distinte: natura e concessione

1. Le sepolture distinte sono soggette a particolare concessione amministrativa.
2. Esse possono consistere:
 - a. Nella concessione d'uso temporaneo di loculi costruiti direttamente dal comune o recuperati a seguito di estumulazione;
 - b. Nella concessione di uso temporaneo di tumuli costruiti dal comune o dal concessionario o da questi recuperati a seguito di estumulazioni;

- c. Nella concessione d'uso temporaneo di nicchie ossario costruite direttamente dal comune o dal concessionario, per la custodia delle ossa provenienti dalle estumulazioni o esumazioni o dalle urne cinerarie, nonché delle salme dei fanciulli di età inferiore ai due anni;
 - d. Nella concessione d'uso temporaneo di area per inumazione per periodo pari a 15 anni in specifica area ad esse destinata, in appositi riquadri di terreno separati dai campi di inumazione a rotazione ordinaria decennale. Alle inumazioni distinte può essere riservato un appezzamento di terreno recintato opportunamente ornato da particolari sistemazioni arboree e floreali. L'area minima che deve essere assegnata ad ogni salma non può essere superiore a 6 mq., se il defunto era in età superiore a 10 anni e a 4 mq. Se di età inferiore. Le caratteristiche delle fosse e le relative dimensioni sono quelle previste dal D.P.R. 285/90. E' in facoltà del gestore di concedere secondo la disponibilità, una maggiore superficie per la costituzione di un'area riservata a sepolture di famiglia. In questo caso la durata della concessione è di 50 anni ed è rinnovabile per un periodo non superiore ai 15 anni. La superficie dell'area riservata a sepoltura di famiglia non può essere superiore a 16 mq., salvo deroga in casi particolari, a giudizio dell'amministrazione comunale. Restano fermi i limiti dimensionali di cui al D.P.R. 285/90. La concessione di una salma in area distinta è rinnovabile una sola volta per la medesima salma. Le concessioni di area distinta per inumazioni di cui ai precedenti articoli sono effettuate in base alle tariffe stabilite dal comune con l'osservanza delle norme attinenti riportate in questo regolamento nonché delle condizioni inserite nell'atto legale di concessione.
3. Per la concessioni distinte temporanee suddette dovrà essere corrisposto al comune il prezzo stabilito con apposito atto della giunta.

Art. 57 Segni funebri

1. A richiesta di parenti o altri familiari possono essere collocati sulle fosse comuni, sui tumuli e a fronte dei loculi e delle nicchie ossario, a cura e spese degli interessati, lapidi, croci o altri segni funerari, conformi per dimensioni a quanto stabilito dall'art. 61 del presente regolamento
2. E' fatto, comunque divieto ai privati di erigere nell'ambito cimiteriale opere pesanti e/o voluminose e di far uso di cemento armato.
3. Trascorso il decennio dal seppellimento o allo scadere della concessione, al momento dell'esumazione od estumulazione, le croci, le lapidi e gli altri segni funerari, qualora non vengano ritirati dagli interessati, passano in proprietà e nella disponibilità del concessionario.
4. Saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copri tomba, ecc. indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero.
5. I provvedimenti d'ufficio di cui sopra verranno adottati previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione e decoro.
6. Nel caso di inadempienza i lavori saranno eseguiti a cura del comune e le spese, a carico degli inadempienti, saranno recuperate coattivamente a norma di legge.
7. Nel caso in cui vi sia la necessità di portare fuori dai cimiteri gli oggetti di cui sopra è necessario munirsi dell'apposita autorizzazione rilasciata dagli addetti dei cimiteri, indicando la sepoltura dalla quale sono stati tolti gli oggetti.

Art. 58 Deposizione e coltivazione di fiori e arbusti sulle tombe.

1. E' consentito alle famiglie dei defunti di deporre sulle tombe fiori recisi, corone e ghirlande nonché coltivare fiori e arbusti purchè questi non assumano proporzioni eccessive, non escano dal perimetro della tomba invadendo le sepolture dei vicini e non arrechino danni alle strutture cimiteriali.
2. Le composizioni floreali appassite dovranno essere tolte a cura di chi le ha deposte. Allorchè i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il responsabile dei servizi cimiteriali, li farà rimuovere d'ufficio, previa diffida inviata ai concessionari interessati, se noti o pubblicata all'albo cimiteriale per un mese, con invito a ripristinare le condizioni di buona manutenzione o decoro.

CAPO IX SISTEMI DI SEPOLTURA

Art. 59 Scavatura e utilizzazione delle fosse

1. Le fosse devono essere scavate volta per volta, secondo il bisogno.
2. L'utilizzazione delle fosse deve farsi cominciando da un'estremità di ciascun riquadro e successivamente fila per fila procedendo senza soluzione di continuità

Art. 60 Numerazione ed individuazione delle fosse

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione deve essere contraddistinta da un numero progressivo.

Art. 61 Dimensione dei monumenti funebri Fosse di inumazione

1. A richiesta dei privati e previo pagamento del corrispettivo previsto in tariffa, può essere autorizzata dal Comune l'installazione di un copri tomba e/o di una lapide secondo le dimensioni e la tipologia e le caratteristiche indicate nello schema "A" allegato al presente regolamento.
2. Per quanto concerne le lapidi di chiusura dei loculi o degli ossarini, le stesse saranno realizzate secondo le indicazioni impartite dal Servizio Cimiteriale, e più precisamente, si dovrà tenere in conto delle colorazioni e del tipo di pietra marmorea presente. La lapide non dovrà essere incassata ma appoggiarsi al filo esterno.
3. L'installazione delle lapidi e/o dei copri tomba e la loro manutenzione è da eseguirsi a carico dei familiari/aventi titolo.
4. La loro manutenzione dovrà essere svolta costantemente per consentire un livello di decoro e ordine idoneo al luogo. Con periodicità annuale, ed in particolare in occasione della commemorazione dei defunti, il servizio cimiteriale comunale svolgerà ricognizione circa la conservazione e lo stato di decoro delle sepolture, provvederà pertanto all'apposizione di eventuale avviso/diffida alla pronta esecuzione delle necessarie opere di ripristino e decoro o di rimozione pericoli riscontrati. E' a diretto carico ed oneri dei familiari/aventi titolo del defunto provvedere prontamente entro un tempo massimo di 30 gg., ovvero immediatamente in caso di sussistenza di grave situazione di pericolo.

Art. 62 Profondità di scavatura della fossa e suo riempimento.

1. Ciascuna fossa per inumazione deve essere scavata a due metri di profondità dal piano di superficie del cimitero e, dopo che vi sia stato depresso il feretro, deve essere riempita in modo che la terra scavata alla superficie sia messa attorno al feretro e quella affiorata dalla profondità venga alla superficie.

Art. 63 Fosse per inumazione. Dimensioni

1. Le fosse per inumazione di cadaveri di persone di oltre dieci anni di età debbono avere nella loro parte più profonda (a mt. 2) la lunghezza di m. 2,20 e la larghezza di m. 0,80 e debbono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato. Si deve perciò calcolare in media una superficie di mq. 2 per ogni inumazione.
2. Le fosse per l'inumazione di cadaveri di bambini di età inferiore ai dieci anni devono essere scavate, nella parte più profonda, per non meno di due metri, devono avere una lunghezza di m. 1,50 ed una larghezza di m. 0,50 e devono distare l'una dall'altra almeno m. 0,50 da ogni lato.

Art. 64 Divieto di collocazione di più di un feretro in ogni fossa

1. In ciascuna fossa non può riporsi che un solo feretro, aventi le caratteristiche previste negli artt. 28 e 29 del presente regolamento.

Art. 65 Sistema di tumulazione

1. Le sepolture di tumulazione sono solo distinte e ogni feretro deve essere posto in loculo separato.
2. I loculi possono essere a più piani sovrapposti.
3. La struttura del loculo e del manufatto, sia che venga costruita interamente in opera o che sia costituita da elementi prefabbricati, deve rispondere ai requisiti richiesti per la resistenza delle strutture edilizie, con particolare riferimento alle disposizioni delle costruzioni in zona sismica. Le solette orizzontali devono essere dimensionate per un sovraccarico di almeno 250 kg./mq. Le pareti dei loculi devono avere caratteristiche di impermeabilità ai liquidi e ai gas ed essere in grado di mantenere nel tempo tali proprietà.
4. Le misure di ingombro libero interno non devono essere inferiori a quelle corrispondenti ad un parallelepipedo di lunghezza di mt. 2,25, di larghezza mt. 0,75 e di altezza mt. 0,70. A detto ingombro va aggiunto lo spessore corrispondente alla parete di chiusura realizzata con muratura di mattoni pieni ad una testa, intonacata nella parte esterna. E' consentita, altresì, la chiusura con elemento in pietra naturale o con lastra di cemento armato vibrato o altro materiale avente le stesse

- caratteristiche di stabilità, di spessori atti a garantire la dovuta resistenza meccanica e sigillati in modo da rendere al chiusura stessa a tenuta ermetica.
5. I piani di appoggio dei feretri devono essere inclinati verso l'interno in modo da evitare l'eventuale fuori uscita dei liquidi.
 6. La misura di ingombro libero interno per tumulazione in ossarietto individuale non dovrà essere inferiore ad un parallelepipedo con il lato più lungo di mt. 0,70, di larghezza mt. 0,30 e di altezza mt. 0,30.
 7. Per le nicchie cinerarie individuali dette misure non potranno essere inferiori rispettivamente a mt. 0,30, mt.0,30 e mt. 0,50.
 8. Nel caso della tumulazione di resti e ceneri non è necessaria la chiusura del tumulo con i requisiti di cui al comma 4, bensì la usuale collocazione di piastra in marmo o altro materiale resistente all'azione degli agenti atmosferici.

Art. 66 Casse per la tumulazione

1. Le salme destinate alla tumulazione devono essere racchiuse in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo, corrispondenti entrambe ai requisiti di cui all'art. 31.
2. Il Ministero della Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità, può autorizzare l'uso di valvole o di altri dispositivi idonei a fissare ovvero a neutralizzare i gas della putrefazione.
3. Sulla cassa esterna deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome e data di nascita e di morte del defunto.

Art. 67 Divieto di riapertura sepolture

1. Riempite le fosse contenenti i feretri, chiuse e murate che siano le sepolture distinte, potranno essere riaperte:
 - Al termine del periodo di inumazione, alla scadenza della concessione, per ordine dell'autorità giudiziaria,
 - Per autorizzazione del Sindaco nei casi previsti dalla art. 73

CAPO X CREMAZIONE

Art. 68 Crematorio

1. Il comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, occorre avvalersi di impianti funzionanti in altri comuni.
2. Il pagamento è a carico dei familiari.

Art. 69 Modalità per il rilascio delle autorizzazioni alla cremazione

1. L'autorizzazione di cui all'art. 79 del D.P.R. 285/90, è rilasciata, a richiesta dei familiari o di loro incaricato, in presenza delle condizioni ivi indicate.
2. Le modalità operative, nel caso che la manifestazione di volontà sia espressa dal coniuge o, in difetto, dal parente più prossimo o, nel caso di concorso di più parenti nello stesso grado, da tutti gli stessi, sono determinate dall'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 70 Urne cinerarie

1. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e di morte.
2. A richiesta degli interessati, e in base a concessione, l'urna è collocata nel cimitero in una apposita nicchia, anche già occupata da resti mortali.

CAPO XI ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art. 71 Esumazioni ed estumulazioni – Carattere

1. Le esumazioni e le estumulazioni si distinguono in ordinarie e straordinarie.
2. Durante tutte le operazioni di esumazione e di estumulazione, sia ordinaria che straordinaria, la zona del cimitero adiacente all'intervento verrà chiusa per motivi di sicurezza e non sarà ammessa la presenza di alcuno eccettuati i parenti dei defunti stessi, che lo richiedano.
3. Le estumulazioni e le esumazioni ordinarie possono essere eseguite autonomamente dagli operatori dei servizi cimiteriali i quali, nel caso in cui il cadavere non sia completamente mineralizzato, si atterranno agli indirizzi operativi forniti dalla Circolare 31.07.1998, n. 10 (inumazione, avvio alla cremazione, nuova tumulazione previo ripristino dell'impermeabilità del feretro)
4. Sono da considerarsi ordinarie le estumulazioni eseguite alla scadenza della concessione a tempo determinato o, su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai venti anni
5. La presenza del personale dell'A.S.L. è necessaria per l'espletamento delle seguenti delle seguenti operazioni:
 - Esumazioni ed estumulazioni ordinate dall'autorità giudiziaria;
 - Esumazioni ed estumulazioni straordinarie autorizzate dal Sindaco;
 - In situazioni non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze, o ordini di servizio, laddove si rendessero necessarie particolari cautele igienico sanitarie, su richiesta del Responsabile del servizio cimiteriale comunale.

Art. 72 Esumazioni ordinarie

1. Le esumazioni ordinarie vengono regolate dal Sindaco mediante il presente regolamento.
2. Salvo quanto previsto dal secondo e dal terzo comma dell'art. 82 del regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 285/90, le esumazioni ordinarie si eseguono dopo un decennio dalla inumazione.
3. Le fosse liberate dai resti del feretro, saranno utilizzate per nuove inumazioni.
4. Nei cimiteri comunali ove esiste una ripartizione in quadri del campo comune, le esumazioni ordinarie si eseguiranno quadro per quadro allorchè siano trascorsi dieci anni dall'inumazione dell'ultima salma.
5. Di tali esumazioni sarà data comunicazione alla cittadinanza due mesi prima, previa affissione all'interno del cimitero, di appositi cartelli. L'amministrazione comunale non è tenuta a dare singoli avvisi alle famiglie interessate per la scadenza della sepoltura. I familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali. Nel caso in cui nessun familiare si presenti, si applicherà quanto disposto dall'art. 77, 2° e 3° comma
6. L'esumazione ordinaria di una singola salma, anche prima della scadenza di tutto il quadro o della fila e comunque oltre i dieci anni dalla data di seppellimento, non potrà essere effettuata.
7. L'esumazione ordinaria di salma di minore, se in apposito quadro, potrà essere effettuata, su richiesta dei familiari, dopo venti anni dalla data di inumazione.
8. I familiari sono tenuti sin dal momento della richiesta ad acconsentire allo svolgimento di tutte le operazioni che si renderanno necessarie alla esumazione del quadro.
9. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualsiasi periodo dell'anno.
10. Spetta al responsabile degli uffici cimiteriali impartire direttive e disposizioni al capo squadra per stabilire, al momento dell'esumazione, se un cadavere è o meno mineralizzato.

Art. 73 Esumazioni straordinarie

1. Le salme possono essere esumate prima del prescritto turno di rotazione, per ordine dell'autorità giudiziaria per indagini nell'interesse della giustizia, o dietro autorizzazione del Sindaco, per trasportarle in altre sepolture o per cremarle.
2. Per le esumazioni straordinarie ordinate dall'autorità giudiziaria le salme devono essere trasportate per l'autopsia in sala autoptica, con l'osservanza delle norme da detta autorità, eventualmente suggerite.

3. In caso di esumazioni straordinarie, a richiesta dei privati, dovrà essere presentata domanda al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto, la causa del decesso e le ragioni dell'esumazione.
4. Sono a carico del richiedente le spese dell'esumazione straordinaria.
5. Tutte le operazioni preliminari relative alle esumazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei ad eccezione dei familiari, che possono essere ammessi a richiesta.
6. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie sono sottoposte al pagamento della tariffa stabilita con atto della Giunta.

Art. 74 Esumazioni straordinarie: limiti temporali

1. Salvo i casi ordinati dall'autorità giudiziaria non possono essere eseguite esumazioni straordinarie:
 - Nei mesi di maggio, giugno, luglio, agosto e settembre.
 - Quando trattasi della salma di persona morta di malattia infettivo – contagiosa, a meno che non siano trascorsi due anni dalla morte e il direttore U.O. Igiene Pubblica territorialmente competente o suo delegato dichiara che può essere eseguita senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.

Art. 75 Estumulazioni ordinarie

1. Le estumulazioni si eseguono allo scadere del periodo della concessione o su richiesta dei familiari, dopo una permanenza nel tumulo di almeno venti anni e sono regolate dal concessionario.
2. Le estumulazioni ordinarie e straordinarie sono regolate dal Sindaco con ordinanza
3. Il concessionario provvederà ad avvertire i familiari interessati due mesi prima previa l'affissione all'interno del cimitero di appositi cartelli; i familiari interessati saranno invitati a presentarsi presso l'ufficio competente per concordare la destinazione dei resti mortali; nel caso che nessun familiare si presenti prima dell'estumulazione, si applicherà quanto disposto dall'art. 77, 2° e 3° comma
4. I feretri sono estumulati, compresi quelli delle sepolture private a concessione perpetua, a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione del servizio cimiteriale stesso come stabilito in ordinanza. Le ossa che si rinvergono sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto.
5. E' consentita la cremazione delle ossa
6. Qualora al momento dell'estumulazione risulti che il cadavere non sia completamente mineralizzato, in mancanza di disposizione diversa nella domanda di estumulazione, esso verrà inumato per il periodo stabilito dal Sindaco con l'ordinanza di cui al comma 2, previa debita apertura della cassa metallica.
7. Le estumulazioni ordinarie sono eseguite dal personale cimiteriale incaricato dal Responsabile del Servizio cimiteriale comunale. Quest'ultimo deve individuare con apposito ordine di servizio un caposquadra degli operatori cimiteriale e uno o più vice caposquadra. Il compito del caposquadra (o in sua assenza del vice caposquadra) è stabilire:
 - Se una salma è scheletrizzata e, in quest'ultimo caso, dar seguito alla raccolta delle ossa;
 - Se si tratta di resti mortali.
8. In presenza di situazioni non precedentemente codificate da regolamenti, ordinanze o ordini di servizio, laddove necessitassero particolari cautele igienico – sanitarie, il Responsabile del Servizio cimiteriale comunale chiede il parere del responsabile dell'U.O. Igiene e Sanità Pubblica dell'A.S.L.
9. E' vietato eseguire sulle salme estumulate non completamente mineralizzate operazioni tendenti a ridurre il cadavere entro contenitori di misure inferiore a quelle della cassa con la quale fu collocato nel loculo o tumulo, al momento della tumulazione.
10. Il responsabile del servizio di custodia è tenuto a denunciare all'autorità giudiziaria, all'A.S.L. e al Sindaco chiunque esegua sulla salma operazioni nelle quali possa configurarsi il sospetto di reato di vilipendio di cadavere, previsto dall'art. 410 del Codice Penale.

Art. 76 Estumulazioni straordinarie

1. Il Sindaco può autorizzare, dopo qualsiasi periodo di tempo e in qualunque mese dell'anno, l'estumulazione di feretri destinati ad essere trasportati in altra sede a condizione che aperto il tumulo, il coordinatore sanitario constati la perfetta tenuta del feretro e dichiarare che il suo trasferimento in altra sede può farsi senza alcun pregiudizio per la salute pubblica.
2. Qualora lo stesso direttore non constati la perfetta tenuta del feretro, può ugualmente consentire il trasferimento, previa collocazione del feretro in idonea cassa.

3. A tale proposito dovrà essere presentata richiesta da parte dei parenti al Sindaco, con indicazione delle generalità del deceduto e ragioni dell'estumulazione.
4. Tutte le operazioni preliminari alle estumulazioni straordinarie devono essere compiute in assenza di estranei, ad eccezione dei familiari che possono essere ammessi a richiesta.
5. Prima dello scadere della concessione e dopo una permanenza nel tumulo di almeno trenta anni, il Sindaco può autorizzare, su richiesta dei familiari, l'estumulazione di salme al fine di verificare l'esito dei fenomeni trasformativi. Le ossa possono essere raccolte in cassette di zinco di mm. 0,660 di spessore, al fine di trasferire detti resti in altra sede o di collocarli nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto previa stipula nuovo contratto e pagamento della concessione della salma e pagamento del supplemento di concessione per la collocazione dei resti.
6. In caso di rinvenimento di salme non mineralizzate si applicano le previsioni di cui alla Circolare del ministero della Sanità n. 10/1998.
7. E' consentito, previa richiesta dei parenti, la cremazione di salma tumulata da almeno venti anni e non mineralizzata, al fine di trasferire le ceneri in altra sede o di collocarle nello stesso loculo o tumulo insieme alla salma di un congiunto previa stipula nuovo contratto e pagamento della concessione della salma e pagamento del supplemento di concessione per la collocazione delle ceneri.
8. Entro un anno dalla data di morte si potrà procedere al trasferimento delle salme. Il trasferimento delle salme potrà avvenire previa richiesta del coniuge o in mancanza, del parente più prossimo del defunto. In tal caso verrà stipulato un nuovo contratto mantenendo la decorrenza del precedente e subordinando la nuova tumulazione al pagamento della tariffa prevista per la tumulazione medesima. Il trasporto darà effettuato a cura e spese del richiedente.

Art. 77 Ossa provenienti da esumazioni ed estumulazioni

1. Le ossa che si rinvencono durante le esumazioni ed estumulazioni ordinarie devono essere diligentemente raccolte e depositate nell'ossario comune, a meno che coloro che vi abbiano interesse non richiedano una diversa sistemazione.
2. Nel caso in cui nessun familiare si sia presentato all'ufficio competente per manifestare la propria volontà circa la destinazione dei resti da esumare o estumulare, questi, dopo essere raccolti in apposita cassetta di legno, saranno collocati nella cappella del cimitero, dove resteranno per un anno a disposizione di eventuali richieste.
3. Trascorso infruttuosamente tale termine, saranno collocati nell'ossario comune a cura degli operatori.

Art. 78 Oggetti da recuperare

1. Durante le operazioni di esumazione ed estumulazione nessuno può prelevare parte della salma, di indumenti o di oggetti rinvenuti ad eccezione dell'autorità giudiziaria
2. Qualora gli aventi diritto presumano possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi ed intendano venirne in possesso, essi devono darne avviso al momento della richiesta delle operazioni oppure almeno un giorno prima dell'effettuazione delle stesse, alle quali devono presenziare personalmente o tramite un delegato.
3. Degli oggetti richiesti e rinvenuti verrà quindi redatto un verbale di consegna in duplice copia: una verrà consegnata al reclamante insieme agli oggetti, l'altra verrà depositata agli atti.
4. Gli oggetti preziosi e i ricordi personali rinvenuti durante le operazioni sopradette devono, indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, consegnarsi al responsabile dei servizi cimiteriali che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per 12 mesi. Decorso tale termine, in mancanza di reclami, potranno essere alienati.
- 5.

Art. 79 Rifiuti cimiteriali

1. Tutti i rifiuti risultanti da attività di esumazione ed estumulazione sono classificati come rifiuti solidi urbani, che dovranno essere raccolti separatamente dagli altri e per specifiche frazioni negli appositi imballaggi a perdere flessibili ("big bag") recanti la scritta "Rifiuti urbani da esumazioni ed estumulazioni". Detti rifiuti potranno essere temporaneamente depositati in area appositamente predisposta e preclusa al pubblico all'interno del cimitero, purché adeguatamente racchiusi nei suddetti imballaggi flessibili. Il gestore del servizio di igiene urbana provvederà a ritirare periodicamente i contenitori su chiamata del necroforo, per poi smaltirli presso impianti autorizzati.
2. I fiori e le piante, le corone e relative parti legnose, metalliche o in plastica e le carte, dovranno essere conferiti negli appositi contenitori per la raccolta differenziata ovvero, qualora non disponibili,

negli appositi cassonetti di raccolta indifferenziata dei rifiuti solidi urbani, dai quali saranno separati con successive operazioni di cernita del gestore del servizio di igiene urbana.

3. I ceri, i rottami e in genere tutti i rifiuti che sono di ornamento delle tombe sono assimilabili ai rifiuti solidi urbani e come tali vanno smaltiti.
4. La gestione dei rifiuti da esumazioni ed estumulazioni dovrà favorire il recupero dei resti metallici, sebbene tale pratica possa essere evitata qualora troppo onerosa o di difficile attuazione, venendo meno ai principi di efficienza, efficacia ed economicità.
5. I materiali lapidei e quelli derivanti da operazioni di demolizione sono rifiuti speciali, potranno essere provvisoriamente depositati in area appositamente predisposta e preclusa al pubblico esterna al cimitero, e dovranno essere periodicamente conferiti a centri di raccolta autorizzati.
6. In caso di rifiuti infetti o non certificati, si dovrà procedere all'invio alla termodistruzione.

Art. 80 Sistemazione dei resti mortali

1. E' consentito, per i familiari interessati, sistemare i resti mortali provenienti da esumazioni e estumulazioni o le ceneri derivanti dalla cremazione, posti in apposite cassette di zinco o nelle urne cinerarie, nel seguente modo:
 - O in una nicchia ossario, ottenuta in concessione;
 - O in loculo o tumulo o fossa comune, ove già trovasi una salma, fino al numero massimo di due cassette per sepoltura, previo pagamento della differenza prezzo tra quello per un loculo e quello per un ossario della stessa fila, unicamente per quanto concerne la collocazione della cassetta in loculo o tumulo, previo nulla osta dei familiari, in linea retta, della salma;

CAPO XII OSSARIO COMUNE

Art. 81 Ossario comune

1. Ogni cimitero è provvisto di almeno un ossario, consistente in un manufatto, destinato a raccogliere le ossa provenienti dalle esumazioni e dalle estumulazioni e non richieste dai familiari per altra destinazione nel cimitero.
2. L'ossario deve essere costruito in modo che le ossa non siano visibili al pubblico.

CAPO XIII CONCESSIONI

Art. 82 Durata e decorrenza della concessione

1. Tutte le concessioni amministrative per sepolture distinte previste dall'art. 56, sono temporanee, con decorrenza dalla data del contratto ed a pagamento, secondo la tariffa stabilita con apposito atto della Giunta.
2. Per le sepolture distinte (tumuli, loculi, nicchie – ossario), per cui non esiste contratto di concessione, quest'ultima decorre dalla data del pagamento, se esiste una ricevuta, o in caso contrario, dalla data di morte o di collocazione dei resti nella nicchia ossario.
3. Per le nuove costruzioni che saranno realizzate sarà consentita la prenotazione (vendita in vita) di loculi, tumuli, nicchie – ossario e a tale concessione sarà previsto un incremento della tariffa pari al 50% della corrispondente concessione di loculo, tumulo o nicchia ossario a defunto.
4. La concessione di loculi, per quanto riguarda la 2° e 3° fila avviene solo in presenza di persona defunta. In tal caso si potrà richiedere un altro loculo accanto a quello da utilizzare qualora questo venga riservato al coniuge (o familiare) ancora in vita del defunto. Non verrà tenuto conto della fila dei loculi per i seguenti cimiteri: Mucciano, Pulliciano, Razuolo, Casaglia, San Cresci, Cardetole e Figliano.
5. Per ogni cimitero o in occasione di consegna di nuovi loculi da concedere, l'ufficio può riservare un numero di loculi a defunti di cittadini disabili ed a cittadini anziani almeno ultra settantenni posizionati alla prima e/o seconda fila bassa ovvero in modo tale che sia data accessibilità alla visita al sepolcro del proprio defunto.
6. La concessione d'uso di loculi ha durata di anni quaranta, quando questi sono destinati ad accogliere una salma.
7. La concessione d'uso delle nicchie – ossario è prevista in anni venti, quando questi sono destinati ad accogliere resti mortali; ha invece durata di anni quaranta, quando è destinata ad accogliere la salma di bambini di età inferiore ai due anni o urne cinerarie (da cremazione di salma).
8. Le concessioni degli ossarini possono essere rinnovate alla scadenza, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo, per un periodo di venti anni.

9. Le concessioni di loculi e tumuli possono essere rinnovate alla scadenza per un periodo di venti anni, previo pagamento del prezzo vigente al momento del rinnovo.
10. Il rinnovo della concessione non sarà tuttavia consentito ogni qualvolta si verificano gravi situazioni di insufficienza del cimitero, rispetto al fabbisogno del Comune e non sia possibile provvedere tempestivamente all'ampliamento o alla costruzione di un nuovo cimitero.

Art. 83 Concessioni speciali gratuite

1. Nessuna concessione d'uso può essere fatta a titolo gratuito, fuorchè per accogliere la salma di persona per la quale, a causa di speciali benemeritenze, tale onoranza sia deliberata dal Consiglio Comunale.

Art. 84 Concessioni speciali per salme di caduti nei cimiteri civili

1. Le salme dei caduti in guerra e nella lotta per la liberazione, sepolte nei cimiteri comunali sono esenti da normali turni di esumazione previsti dall'art. 72 del presente regolamento ed il comune ha l'obbligo di conservarle fino a quando tali salme non saranno definitivamente sistemate negli ossari o sacrari all'uopo costituiti.

Art. 85 Limitazioni del diritto d'uso delle concessioni distinte

1. Fatto unicamente salvo quanto specificato al secondo comma del presente articolo, il diritto d'uso delle sepolture distinte è riservato all'accoglimento della salma o dei resti mortali indicati nell'atto di concessione.
2. In caso di mancanza di loculi comunque disponibili, è ammesso previo nulla osta del Dirigente del Servizio, il prestito gratuito tra privati, limitato al periodo di carenza dei loculi stessi. La richiesta di nulla osta dovrà essere firmata per accettazione dal concessionario del loculo ceduto in via provvisoria e dovrà altresì contenere l'impegno del comodatario all'acquisto di un loculo non appena ve ne sia la disponibilità nel cimitero in qualsiasi ordine di posti, pena decadenza della concessione.
3. Per le concessioni stipulate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento e riguardanti una sepoltura distinta destinata ad accogliere la salma di persona ancora in vita al momento della stipula della concessione, ove a quest'ultima premuova un parente in linea retta, sarà facoltà del concessionario, non sussistendo opposizione da parte dell'originario destinatario della sepoltura, ceder il diritto alla sepoltura a favore della salma del premorto.
4. Fatto salvo quanto stabilito nel precedente comma, è in ogni caso vietata, pena la decadenza della concessione, la cessione o trasmissione a terzi del diritto d'uso, sotto qualsiasi forma o titolo, sia precario che definitivo.

Art.86 Contratto di concessione

1. Il diritto d'uso è concesso dal Concessionario mediante regolare contratto di concessione, previo pagamento del prezzo stabilito nella tariffa comunale.

Art. 87 Retrocessioni

1. E' riservata al comune la facoltà di accettare la retrocessione di concessione cimiteriale, che è possibile nel caso la sepoltura sia stata precedentemente liberata da salme, resti o ceneri presenti, a carico degli aventi titolo.
2. La richiesta comporta il riconoscimento in favore dei retrocedenti di un rimborso di una somma secondo le seguenti modalità:
 - Qualora la retrocessione avvenga entro 5 anni dalla data del contratto, il rimborso sarà pari al 50% dell'importo di concessione o di riconcessione nel caso di concessioni perpetue, in vigore al momento della rinuncia;
 - Qualora la retrocessione avvenga dopo i cinque anni il rimborso sarà pari al 50% della tariffa di riconcessione relativa agli anni interi residui non fruiti.
 - Qualora la retrocessione avvenga per spostamento della salma in altro loculo dello stesso cimitero, verrà rimborsato al concessionario o suoi aventi causa, metà del prezzo corrente per il loculo che ritorna di proprietà del comune, purchè il prezzo del nuovo loculo che si

acquista sia uguale o superiore a quello del loculo che si abbandona e l'ammontare della quota di abbuono sarà detratta dal prezzo del nuovo loculo che viene acquistato. Le spese di esumazione e nuova tumulazione sono a carico del richiedente.

Art. 88 Decadenza della concessione

1. La concessione del diritto d'uso decadrà alla sua naturale scadenza e nel caso che per volontà dei parenti la salma sia da trasferire ad altra destinazione prima della naturale scadenza della concessione medesima.
2. In ogni caso di decadenza o alla scadenza della concessione, il loculo o tumulo o la nicchia – ossario concessi in uso torneranno di piena ed esclusiva disponibilità del concessionario, senza che il titolare della concessione possa vantare pretese per rimborsi, diritti, indennizzi, anche per le opere eventualmente compiute, salvo quanto previsto dal precedente articolo.

Art. 89 Manutenzione sepolture private

1. Spetta ai concessionari di mantenere a loro spese, per tutto il tempo della concessione, in solido e decoroso stato i manufatti e i monumenti per le parti da loro costruite o installate.
2. La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario nonché l'esecuzione di opere e restauri che il comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna sia per motivi di decoro che di sicurezza e di igiene.
3. Nel caso di sepoltura distinta abbandonata per incuria o per morte degli aventi diritto, il comune può provvedere alla rimozione dei monumenti pericolanti, previa diffida ai componenti della famiglia del concessionario, da farsi, ove occorra, anche per pubbliche affissioni.

Art. 90 revoca delle concessioni

1. Le concessioni sono soggette a revoca per completo abbandono dipendente da incuria o da morte degli aventi diritto, quando sia risultata infruttuosa la diffida di cui all'articolo precedente.
2. La revoca è disposta con provvedimento motivato notificato agli interessati con le forme del codice di procedura civile.
3. Del provvedimento è dato avviso al pubblico mediante l'affissione all'ingresso del cimitero per la durata di due mesi.
4. Gli interessati hanno trenta giorni di tempo dalla notifica o dall'ultimo giorno di pubblicazione dell'avviso, per presentare le proprie osservazioni.
5. E' data altresì facoltà di procedere alla revoca della concessione ove preminenti ragioni di interesse pubblico, quali l'esecuzione di lavori di ampliamento o di sistemazione rendano necessario tale provvedimento. In tal caso l'amministrazione comunale curerà l'assegnazione della salma in altra sepoltura a propria cura e spesa, previo preavviso da notificarsi agli interessati, nelle forme del Codice di procedura Civile, di almeno ottanta giorni.
6. Trascorsi i termini dell'ultimo comma, senza che siano state presentate opposizioni il Sindaco adotterà tutti i provvedimenti necessari per l'esumazione o l'estumulazione dei feretri e alla collocazione dei relativi resti mortali, secondo le norme previste dal presente regolamento.
7. Tutti i materiali e le opere e quant'altro di ornamento e attrezzatura funebre passa in proprietà del comune e nella disponibilità del concessionario.

Art. 91 Area per la dispersione delle ceneri

1. Il comune individua nel cimitero di Tassaia il luogo dove realizzare un'area per la dispersione delle ceneri.
2. Il comune, su richiesta dei familiari aventi diritto sulla salma, può autorizzare la dispersione del contenuto dell'urna cineraria fuori del cimitero in zone non definibili quali " centri abitati " come previsto dall'art. 3 comma 1 del D.L. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della Strada) ed individuate dalla giunta comunale con specifico atto nel quale sarà stabilita la tariffa di tale operazione. La dispersione debitamente autorizzata, deve essere effettuata alla presenza di dipendente comunale all'uopo indicato, il quale redigerà apposito verbale indicando con precisione il luogo, l'ora e il giorno in cui è avvenuta tale attività, annotandone i risultati in apposito registro che verrà conservato nel cimitero stesso.

Art. 96 Disciplina dell'ingresso nei cimiteri

1. Nei cimiteri, di norma, si può entrare e circolare solo a piedi (sono vietate le biciclette, motocicli, veicoli non autorizzati)
2. E' consentito l'uso dell'automobile soltanto ai portatori di Handicap anche temporaneo, i quali, peraltro, dovranno essere muniti di apposito contrassegno rilasciato dal Comando di Polizia Municipale.
3. E' vietato l'ingresso:
 - Alle persone munite di cesti o grossi contenitori di qualunque tipo, se non previamente autorizzati dal personale incaricato;
 - Ai questuanti
 - Alle persone che manifestino atteggiamenti non consoni al rispetto del luogo;
 - Ai cani od altri animali.
4. E' vietato pure sostare con automezzi, biciclette, motociclette, carri e bancarelle lungo il fronte principale dei cimiteri, se non negli spazi delimitati e di ostruire in qualsiasi modo l'ingresso al cimitero stesso e il libero transito sulla strada che vi conduce.
5. E' vietato l'ingresso ai cimiteri di ragazzi di età inferiore ai dieci anni non accompagnati da persone adulte e di coloro che si trovino in manifesto stato di ubriachezza o di esaltazione mentale.

Art. 97 Norme di comportamento

1. Nei cimiteri sono vietati atti e comportamenti irriverenti o incompatibili con la destinazione e le caratteristiche del luogo ed in specie:
 - Parlare a voce alta, ridere e cantare;
 - Portare fuori dai cimiteri piante, fiori secchi o finti e portafiori ornamentazioni e lapidi senza debita autorizzazione;
 - Gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi contenitori, oppure accumulare fango o neve sui tumuli;
 - Calpestare le aiuole, danneggiare alberi, sedere su tumuli o monumenti, camminare fuori dai viottoli, scrivere sulle lapidi o sui muri;
 - Disturbare in qualsiasi modo
 - Fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali o funerarie senza la preventiva autorizzazione;
 - Eseguire lavori o iscrizioni sulle tombe senza idonea autorizzazione;
 - Turbare il libero svolgimento dei cortei, riti o commemorazioni d'uso;
 - Assistere alle operazioni cimiteriali di esumazione o di estumulazione da parte di estranei.

Art. 98 Pulizia interna

1. La strada interna del cimitero, i viali e gli intervalli che separano le sepolture e fosse tra loro, dovranno mantenersi costantemente sgomberi dall'erba e da ogni impedimento.
2. Dovranno essere immediatamente raccolte con la più scrupolosa diligenza e seppellite senza indugio le ossa che potessero casualmente apparire alla superficie del cimitero.
3. L'area del cimitero sarà continuamente mantenuta con la massima nettezza e le erbe che vi cresceranno dovranno essere tagliate e rimosse.

CAPO XVII DISPOSIZIONI FINALI

Art. 99 Trasgressioni – Accertamento – Sanzioni

1. Tutte le trasgressioni alle norme del presente regolamento, quando non costituiscano reato contemplato dal codice penale o da altre leggi o regolamenti e quando non costituiscano infrazione al T.U. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 od al regolamento di polizia mortuaria approvato con D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, sono accertate e punite ai sensi della normativa vigente.

Art. 100 Ordinanze del Sindaco

1. E' fatto salvo, nei casi contingibili e d'urgenza, il potere di ordinanza del Sindaco previsto dall'art. 38 della legge n. 142 del 8 giugno 1990, in materia di igiene e sanità.

Art. 101 Abrogazione precedenti disposizioni

1. E' abrogata qualunque disposizione contraria al presente regolamento, il quale entrerà in vigore non appena divenuta esecutiva la relativa deliberazione.